



Roma,

17 maggio 2012

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

5530/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°46

OGGETTO: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000090/12, del 15 maggio 2012, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000090/12

Roma, 15 maggio 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" – Cinque per mille, comunicazioni e adempimenti formali.*
- B) *Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo":
Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012);
Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico;
Norme settore turistico e EXPO.*
- C) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012:
Enti del volontariato. Proroga dei termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille relativo agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.*
- D) *Decreto del Ministero della Salute 14 febbraio 2012, recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".*
- E) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 237, recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard".*
- F) *Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2012, n. 900, recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".*

A) Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Nel Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la legge in oggetto, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16/2012, di cui si fornisce una sintetica informativa.

Il provvedimento consta di 22 articoli, ripartiti nei seguenti due titoli:

Titolo I – Semplificazioni in materia tributaria (articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 4-ter);

Titolo II – Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria (articoli 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13 e 14).

Le misure adottate hanno principalmente rilievo generale e interessano, quindi, la generalità dei settori operativi.

Rilevanza particolare per il settore dello sport assumono le disposizioni che seguono.

Art. 2 – Cinque per mille - Comunicazioni e adempimenti formali. Il comma 2 dispone che i soggetti che hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille possono, a decorrere dall'anno finanziario 2012, sempreché siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, regolarizzare la propria posizione:

- presentando le domande d'iscrizione e provvedendo agli ulteriori adempimenti entro il 30 settembre;
- versando contestualmente, mediante il mod. F24, la sanzione di 258 euro, senza la possibilità di compensare il detto importo con altri crediti.

Art. 13 – Norma di copertura. Il comma 1-quinquies, nel disporre la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun ministero, ne esclude gli stanziamenti destinati al cinque per mille.

Delle altre disposizioni di carattere fiscale d'interesse generale recate dal provvedimento in trattazione si ritiene utile citare quelle di cui appresso.

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali. Recando modifiche all'art. 37 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, la norma dispone che gli adempimenti fiscali e il versamento di tributi, contributi INPS e di altre somme a favore dello Stato, delle regioni e dei comuni ed altri enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

Art. 4- Fiscalità locale – IMU. Con tale articolo vengono, tra l'altro, apportate modifiche di rilievo alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, dall'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Tale imposta, che ha come presupposto il possesso di immobili, è applicabile in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Relativamente all'art. 9 appena citato va osservato che esso, con il comma 8, riconosce l'applicabilità, ai fini IMU, delle esenzioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tra le quali è ricompresa anche quella relativa agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ricreative e sportive.

In virtù delle disposizioni recate dall'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, l'esenzione di cui sopra trova, però, applicazione soltanto se l'attività risulta svolta con modalità non commerciali.

Nel caso, poi, l'unità abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità, identificabile mediante strumenti catastali, nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale e, nel caso ciò non sia possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile sulla base di apposita dichiarazione da presentare ai sensi di un decreto da emanare dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 27/2012, ovvero entro il 28 giugno 2012.

Art. 18 – Misure di contrasto all'evasione. Il comma 18, recando modifiche all'art. 17, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riduce da 10.000 euro a 5000 euro il limite fissato per le compensazione dei crediti IVA.

Il comma 22, integrando l'art. 52, primo comma, del DPR n. 633/1972, estende i poteri di accesso dell'Amministrazione finanziaria ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS.

B) Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo".

Nel Supplemento Ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la legge in oggetto che reca "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo".

La legge in argomento presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012)

L'art. 4, rubricato con il titolo "Semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici", al comma 5 stabilisce che, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico

L'art. 43 della presente legge prevede alcune disposizioni in tema di semplificazioni in ordine alla verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In base al suddetto articolo, pertanto, al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Norme settore turistico e EXPO

Infine, l'articolo 56 della legge stabilisce alcune importanti norme per il settore turistico e per l'EXPO.

In particolare, il citato articolo prevede che al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo"), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica"*;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è abrogata.

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 54, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’11”.

C) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012.

Enti del volontariato. Proroga di termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille relativo agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2012, dispone quanto segue:

- **la proroga al 31 maggio 2012** dei termini per l'integrazione documentale delle domande d'iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011;
- la validità delle domande d'iscrizione presentate, entro il 30 giugno 2010 per l'esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l'esercizio finanziario 2011, dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio alla data, rispettivamente, del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011.

Interessati alle descritte proroghe dei termini sono tutti i soggetti rientranti tra gli enti del volontariato, vale a dire:

- le organizzazioni di volontariato;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997;

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 460/1997, tra le quali sono da ricomprendere le ONLUS e le associazioni e fondazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato che operano, ai sensi della norma appena citata, nel settore dello sport dilettantistico.

Gli adempimenti stabiliti dal DPCM 20 aprile 2012 per sanare l'irregolarità che hanno determinato l'esclusione degli enti del volontariato dal riparto del contributo del cinque per mille sono nel dettaglio illustrati nella Circolare n. 13/E del 4 maggio 2012, reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Vale, infine, aggiungere che il ripetuto DPCM 20 aprile 2012, con l'art. 3, prevede, in riferimento a tutti i soggetti destinatari del cinque per mille, che, a partire dall'esercizio finanziario 2011, "i termini di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

D) Decreto del Ministero della Salute 14 febbraio 2012, recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 23 marzo 2012 il decreto del Ministero della Salute indicato all'oggetto che reca le "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".

Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attività anti – doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n.230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti – Doping Organization, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la commissione stessa si attiene.

Il controllo sanitario e anti – doping sulle attività sportive non agonistiche, sulle attività amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed è effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

E) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 237, recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 70 del 23 marzo 2012 il decreto indicato all'oggetto.

In particolare, ai fini del regolamento in oggetto, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Allo stesso Ufficio per lo Sport deve essere trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, ai quali sono applicabili le disposizioni del decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007.

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento indicando apposita Conferenza di servizi, nel cui ambito vengono sentiti un rappresentante nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente.

Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con motivato decreto direttoriale, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' inoltre precisato che l'Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza di servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame.

Pertanto, qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

La prova attitudinale prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione e si articola in una prova tecnica ed una teorica.

F) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2012, n. 900, recante "competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 21 marzo 2012 la circolare di cui all'oggetto, recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".

In primo luogo, si rappresenta che l' articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture.

Allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi

vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, i promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui

all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico- sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2012. Le proposte sono state distinte in:

- gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse, e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla- osta (Allegato A);
- gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente, per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo, il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgersi nell'anno 2012 sulla base delle sottoindicate differenti specialità di gara:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
 - a) gare di velocità auto;
 - b) gare di regolarità auto (rally);
- elenco n. 2 (Moto) di cui:
 - a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)